EXTRABANCA
you're welcome

Informazioni generali sul Credito Documentario Export

Credito Documentario Export

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

EXTRABANCA S.p.A.

Via Pergolesi, 2/A - 20124 - MILANO (MI)

n. telefono e fax: 02 27727610 fax 02 39190750

email: contatti@extrabanca.eu - pec: extrabanca@legalmail.it

sito internet: www.extrabanca.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 05399360964
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5714 - Cod. ABI 03399

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA DELL'INTERMEDIARIO[1]

Nome e Cognome/Ragione Sociale……

Qualifica ……

Codice Fiscale/P.Iva ……

Indirizzo/Sede ……

N. iscrizione Albo ……

Telefono …… email ……

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT

Il Credito Documentario Export è un'operazione bancaria che consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca Emittente), su ordine e per conto di un compratore (Cliente), a effettuare un determinato pagamento, a favore del venditore (Beneficiario), contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni previste nel testo dello stesso.

I crediti documentari sono, per loro natura, operazioni autonome rispetto all'operazione commerciale sottostante che, pertanto, non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento a essa è incluso nel testo del credito documentario.

L'impegno della Banca Emittente è prestato fino ad un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito nel testo del credito documentario.

Tale testo specifica anche le modalità di pagamento, che si possono distinguere in:

- pagamento a vista, quando il Beneficiario ottiene il pagamento alla presentazione di documenti conformi;
- pagamento differito, quando il Beneficiario ottiene (dalla banca designata nel testo del credito documentario) un impegno scritto a effettuare un pagamento alla scadenza.

Servizi collegati e servizi accessori:

- concessione di finanziamento al cliente (compratore);
- concessione di anticipazione al beneficiario (venditore);
- conferma di crediti documentari export;
- sconto pro-soluto di impegni di pagamento rilasciati a fronte di crediti documentari export;
- star del credere su crediti documentari export/silent confirmation su crediti documentari export.

[1] Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l'offerta avvenga tramite un intermediario

Rischi specifici legati alla tipologia di prodotto

- Il Beneficiario, per i crediti non confermati, è esposto al rischio di mancato pagamento in caso di insolvenza della Banca emittente o di moratoria del Paese;
- Il Beneficiario è esposto al rischio di mancato pagamento se i documenti presentati non sono conformi;
- Le operazioni espresse in divisa estera sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**.**

	LISTA CONDIZIONI ECONOMICHE	
Credito Documentario Export	Spese fisse di notifica	75,00 euro
	Commissione di conferma “Open” o “Silent”	0,25% minimo 50,00 euro
	Commissione di utilizzo (per lettere di credito “a vista” e/o “differite”)	0,35% minimo 50,00 euro
	Spese per invio documenti a mezzo corriere	Recupero spese listino DHL
	Spesa fissa negoziazione o trasferimento	20,00 euro
	Commissioni di servizio	0,30% minimo 5,00 euro
	Commissione di mancato utilizzo	0,35% minimo 50,00 euro
	Nel caso in cui la modifica preveda un'estensione della validità o un aumento del valore della Lettera di Credito vengono applicate le ulteriori commissioni percentuali di conferma.	
	Presenza della clausola “CIRCA” nell’importo della Lettera di Credito	
	Nel caso in cui l'importo della Lettera di Credito contenga la clausola "circa".	La commissione di apertura viene calcolata sulla base dell’importo del credito maggiorato della percentuale di tolleranza riportata nella predetta clausola.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca:

Extrabanca S.p.A.
c.a. Ufficio Reclami
Via Pergolesi, n. 2/A- 20124 (Milano)
Tel. +39.02.27727610 Fax +39.02.39190750
Email: reclami@extrabanca.eu
Pec: extrabanca@legalmail.it

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Lettera di credito	È un documento emesso da un istituto di credito che funge da garanzia affinché un soggetto possa ottenere un finanziamento da parte di altri soggetti, che possono essere a loro volta delle banche oppure dei fornitori